

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti



Con [circolare n. 20 del 9 settembre 2019](#) l'Agenzia delle Entrate raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. Il documento di prassi, che segue la [circolare n. 17/E](#), mette a sistema le risposte dell'Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche.

Queste le tematiche affrontate:

- utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;
- cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018;
- segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del *software*;
- coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;

- compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;
- dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate necessari per l'applicazione degli ISA;
- regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;
- proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

Utilizzo punteggio ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l'Agenzia ha risposto che l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l'attivazione di un'attività di controllo. L'Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019.

Esclusi i contribuenti in regime Legge n. 398/1991

Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del

regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l'imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l'imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l'Isa precompilato

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, **i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti**. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell'Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

"Precalcolate" e assenza di dati

Nei mesi scorsi, l'Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l'assenza del dato relativo all'anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata "Anno di inizio attività", ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L'assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione

alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l'[allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso](#), che ha esplicitato le modalità di calcolo.

Nuovi componenti positivi

Con il [documento di prassi](#), le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall'Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, **i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l'apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive**, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA. *(Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 settembre 2019)*

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019](#), con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l'anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019

[L'applicazione degli ISA per l'anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti "virtuosi" anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro](#)

[CIR-Agenzia delle Entrate – Circolare n. 17 E del 2 agosto 2019](#) – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l'anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di ...

[ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate](#)

[DM-Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2018](#)